



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 12 gennaio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Luigi Bracciale e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, dall'avv. Renato Pigliasco, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 gennaio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 19

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. BRESCIA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Filippo **GALLI** (gara Brescia-Lecce del 23/12/00 – C.U. n. 242 del 2/1/01).

La Soc. Brescia proponeva rituale reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U.n.242) con il quale veniva disposta la squalifica per due giornate di gara del calciatore Filippo Galli, espulso nel corso della gara Brescia-Lecce del 23/12/00, perché “al 29° del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo un avversario con una manata al volto”.

La Società reclamante sosteneva che il proprio tesserato non avesse “colpito” il calciatore avversario ma si fosse limitato “ad appoggiare senza rilevante forza” le proprie mani al fine di allontanare il calciatore del Lecce, il quale si sarebbe lasciato cadere platealmente a terra traendo in inganno il direttore di gara. La Soc. Brescia concludeva richiedendo l'acquisizione di un supplemento di referto e la riduzione della sanzione inflitta.

Alla odierna riunione sono comparsi il difensore di fiducia della Società ed il calciatore Galli che ribadendo quanto già sostenuto in sede di reclamo, insistevano per il supplemento di referto.

La Commissione, in via preliminare, non ritiene necessario chiedere al direttore di gara un supplemento di referto in quanto il medesimo si appalesa quanto mai preciso ed inequivoco.

Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale, emerge come il calciatore del Lecce, colpito dal Galli, non abbia affatto tratto in inganno l'arbitro tanto che questi ha provveduto a sanzionarlo con una ammonizione per aver accentuato la gravità del fallo subito esagerando nella caduta a terra: da ciò si deduce come l'arbitro abbia ritenuto che il contatto fisico operato dal Galli non avesse connotati di forza, violenza o lesività, pur costituendo un atto sicuramente scorretto e sanzionabile.

Appare pertanto equo, in accoglimento del reclamo prodotto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Filippo Galli da due giornate di gara ad una. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi **PIANGERELLI** (gara Brescia-Lecce del 23/12/00 – C.U. n. 242 del 2/1/01).

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore Luigi Piangerelli, tesserato per la Soc. Lecce, la squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di lire 3.000.000 “ perchè, al 43° del primo tempo, scambiava a giuoco fermo con un avversario alcuni forti spintoni con le mani sul petto e sul viso, accompagnando tali atti con parole offensive” (gara Brescia-Lecce del 23/12/00 – C.U. n. 242 del 2/1/01) ha proposto tempestivo e motivato reclamo la Società di appartenenza del calciatore.

Nel gravame si lamenta l'eccessività della sanzione irrogata dal primo Giudice, sostenendo che il Piangerelli si sarebbe avvicinato al luogo in cui alcuni calciatori delle due squadre erano giunti a diverbio, con l'intento di separarli. In quel momento un calciatore del Brescia lo avrebbe colpito con una manata al viso. La successiva condotta del Piangerelli, pur sanzionabile, sarebbe stata provocata dal gesto non regolamentare dell'avversario. Rileva inoltre la reclamante che il comportamento del Piangerelli non si può definire pericoloso né tanto meno violento, essendosi concretizzato in frasi e spinte nei confronti dell'avversario, che non hanno provocato alcuna conseguenza a quest'ultimo.

In conclusione, la Soc. Lecce chiede, in via principale, la riduzione della squalifica da due giornate ad una; in via subordinata, la commutazione di una giornata di squalifica in ammenda; in via ulteriormente subordinata la revoca dell'ammenda di lire 3.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e letto il reclamo, ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento.

La versione dell'episodio fornita dalla reclamante non trova rispondea nel rapporto del direttore di gara, nel quale non si rinviene alcun riferimento alla provocazione che, secondo la Soc. Lecce, avrebbe causato la reazione del Piangerelli ad un fatto ingiusto dell'avversario. L'arbitro precisa infatti che i due avversari si “spintonavano con forza reciprocamente...” escludendo con tale terminologia la possibilità di attribuire ad uno dei contendenti la responsabilità di aver provocato l'altro.

La condotta del Piangerelli è stata quindi correttamente qualificata e congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo, con decisione conforme agli indirizzi costantemente seguiti dagli organi della disciplina sportiva.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della Soc. Lecce ed ordina l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Roma-Vicenza del 22/10/00).

Con provvedimento del 5 dicembre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Roma per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F., in quanto, in occasione della gara Roma-Vicenza del 22/10/00, come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, un addetto del servizio d'ordine, ancora prima dell'inizio, era stato colpito all'occhio sinistro da una vite metallica lanciata dal settore occupato dai sostenitori della Roma, con conseguente suo ricovero in ospedale ed inoltre, nelle medesime circostanze, un carabiniere era stato colpito da due "ultras", uno dei quali era stato arrestato.

All'odierno riunione è comparso il Procuratore Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società e l'irrogazione della sanzione di lire 30.000.000 di ammenda.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i fatti in esame siano del tutto pacifici nella loro materialità e che debbano essere sanzionati, in considerazione della loro obiettiva gravità, per le conseguenze lesive arrecate dalla condotta del sostenitore della Società incolpata, nella misura di lire 30.000.000 di ammenda.

Per questi motivi, delibera di infliggere alla Soc. Roma la sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000.

Soc. VICENZA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Vicenza-Verona del 12/11/00).

Con provvedimento in data 5 dicembre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Vicenza per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F., in quanto, nel corso della gara Vicenza-Verona del 12/11/2000, al 20° del secondo tempo, come riferito dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, "tifosi del Vicenza lanciavano più volte bengala nella curva occupata dai tifosi ospiti".

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione, la Società deferita depositava una memoria difensiva, in cui rilevava, preliminarmente che, per i fatti riferibili alla gara in questione, era già stata giudicata e punita dal Giudice Sportivo (C.U. n. 163 del 14/11/00), per cui nessuna sanzione ulteriore poteva essere comminata ovvero, qualora l'episodio contestato fosse ritenuto diverso da quelle in procedura contestati, la sanzione doveva essere contenuta in termini riflettenti l'evidente vincolo della continuazione. Osservava, inoltre, che dalla condotta dei propri sostenitori, circoscritta e limitata nel tempo, non era derivato alcun danno o pericolo a persone o cose e che, infine, il bengala (rectius, la "stella filante") di cui trattasi era stato inizialmente lanciato dalla tifoseria veronese nel settore curva nord, occupato dai tifosi vicentini che, come riferito da tale Andrea Poncato, addetto alla sicurezza presso lo stadio, si erano quindi limitati a rilanciarlo nel settore di provenienza. Concludeva chiedendo che la Commissione, in via principale, dichiarasse il non luogo a procedere e, in via subordinata, procedesse al proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero, in ulteriore subordine, applicasse una sanzione minima.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione alla stessa della sanzione di lire 5.000.000 di ammenda.

E' comparso altresì il difensore del Vicenza, che ha ribadito le richieste formulate nella memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, osserva, preliminarmente, che la res judicata non è invocabile in quanto la Società deferita, in relazione alla gara in esame, è stata sanzionata dal Giudice Sportivo per fatti del tutto diversi (cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro ed ingresso di un suo sostenitore nel terreno di giuoco) verificatisi in altro contesto temporale.

Nel merito, la Commissione ritiene che la condotta dei sostenitori del Vicenza, così come riferita dal collaboratore dell'Ufficio Indagini, la cui versione dei fatti non può essere posta in dubbio per mezzo di dichiarazioni di altra fonte non istituzionale, debba essere sanzionata nella misura che ritiene congruo indicare in lire 5.000.000 di ammenda.

Per questi motivi, delibera di infliggere l'ammenda di lire 5.000.000 alla Soc. Vicenza.

Soc. SIENA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Empoli-Siena del 17/11/00).

Con provvedimento del 5 dicembre 2000, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Siena per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 3 C.G.S., in relazione all'art. 62 n. 2 delle N.O.I.F. in quanto, durante la gara Empoli-Siena del 17/11/00, così come riferito dell'incaricato dell'Ufficio Indagini, "sostenitori del Siena, al 35° del primo tempo, lanciavano oggetti, petardi e fumogeni contro la Polizia nonché, dopo aver divelto il lucchetto di chiusura del cancello, permettevano l'ingresso sul terreno di giuoco di tre tifosi della stessa squadra, che erano prontamente fermati dalle forze dell'ordine".

Nei termini indicati nell'atto di contestazione, la Società deferita depositava una memoria difensiva in cui si sosteneva che il cancello in questione in realtà era stato aperto dagli addetti allo stadio per favorire l'ingresso all'interno del campo di giuoco di agenti di Polizia all'interno della curva occupata dai sostenitori del Siena e per permettere a tre tifosi senesi, rimasti contusi in precedenti tafferugli, di ricorrere alle cure dei sanitari presenti sulla pista di atletica.

Si evidenziava, inoltre, che i dirigenti della Società deferita avevano collaborato con le Forze di Polizia al fine di individuare i responsabili degli episodi di violenza (e tale fattiva collaborazione era stata attestata dalla Questura di Siena) e si concludeva richiedendo, in via principale, il proscioglimento della Società in quanto la condotta dei suoi sostenitori non aveva cagionato alcun pericolo per la pubblica incolumità né aveva impedito il regolare svolgimento della gara; in via subordinata, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 6 ter comma 6 del C.G.S. ovvero, in ulteriore subordine, l'irrogazione di una minima sanzione.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, che ha concluso richiedendo la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l'irrogazione della sanzione di lire 20.000.000.

Sono comparsi altresì il Presidente della Soc. Siena ed il suo difensore, che ha prodotto un'ulteriore comunicazione della Questura di Siena, contenente i nominativi di alcuni tifosi colpiti dal provvedimento di cui alla legge 45/95, ed ha concluso ribadendo le richieste formulate nella memoria difensiva.

Questa Commissione ritiene che la ricostruzione della dinamica dei fatti, così come prospettata dalla Società deferita, non trovi alcun riscontro negli atti ufficiali in quanto il collaboratore dell'Ufficio Indagini ha attendibilmente riferito che il cancello, che consentiva l'accesso dalla curva-sud al terreno di giuoco, venne aperto dai sostenitori del Siena previa effrazione di un lucchetto e che i tre tifosi, affidati agli agenti di Polizia per impedire il loro ingresso nel terreno di giuoco, riportarono delle contusioni proprio in tale frangente, per cui va esclusa l'ipotesi che avessero oltrepassato il cancello, da altri aperto, per ricorrere alle cure dei sanitari in conseguenza di episodi in precedenza verificatisi.

Questa Commissione ritiene altresì che il comportamento dei dirigenti del Siena, pur apprezzabile per la dichiarata disponibilità a contribuire all'individuazione dei responsabili

degli atti di violenza, non possa integrare gli estremi né dell'esimente né dell'attenuante di cui all'art. 6 ter comma 6 C.G.S., in quanto è carente la prova che i provvedimenti adottati dal Questore di Siena ex legge 45/95 costituiscano il diretto risultato di tale fattiva collaborazione. Infatti non è in alcun modo documentato che i soggetti sanzionati fossero i responsabili dei fatti in esame, né che le indicazioni fornite dai dirigenti senesi avessero costituito il mezzo determinante per la loro identificazione.

Attesa l'obiettiva gravità dei fatti e pur considerata la circostanza che gli episodi addebitati sono riferibili ad una gara disputata in campo esterno, ove minori sono le possibilità di intervento a fini preventivi dei responsabili societari, questa Commissione ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

Per questi motivi, delibera di infliggere alla Soc. Siena la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 gennaio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro